



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PORDENONE

nr. 4414 di prot.

Pordenone, 26 giugno 2018

OGGETTO: direttiva alla polizia giudiziaria in materia di rilevamenti di incidenti stradali mortali o con feriti

AL SIGNOR QUESTORE DI PORDENONE
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI PORDENONE
AL SIGNOR COMANDANTE COMPAGNIA CARABINIERI PORTOGRUARO
AL SIGNOR DIRIGENTE COMMISSARIATO PS DI PORTOGRUARO
AI SIGNORI COMADANTI LE SEZIONI DI POLIZIA STRADALE DI PORDENONE - SPILIMBERGO
- PORTOGRUARO
AI SIGNORI COMANDANTI VIGILI DEL FUOCO VENEZIA - PORDENONE
AI SIGNORI COMANDANTI POLIZIA LOCALE LORO SEDI

Nel corso di una riunione indetta dal Procuratore Generale di Trieste fra tutti i Procuratori del Distretto , e tenutasi il 9 maggio u.s., è emersa la necessità di impartire apposita congiunta e sostanzialmente condivisa direttiva , su quanto indicato in oggetto.

Invero è stato acclarato nella occasione ed è comunque dato assodato e pacifico che una rilevante percentuale degli incidenti stradali deriva da quelle che comunemente sono definite " distrazioni tecnologiche ". I rilievi stradali che vengono oggi espletati con metodi tradizionali non riescono ad evidenziare detti comportamenti , ed inoltre la tecnologia presente nelle vetture moderne merita comunque di essere adeguatamente sfruttata per chiarire meglio la dinamica dell'evento e per valutare le singole responsabilità, anche in relazione al grado di colpa.

Il riferimento non può che andare all'art. 173 comma 2 del codice della strada .; norma che vuole evitare quelle pericolose distrazioni congiunte (visive, manuali e/o cognitive) , dette appunto distrazioni tecnologiche, che possono essere le piu' diverse e che si hanno ad es. quando il conducente imposta il navigatore , legge un sms, risponde ad un sms, cerca un nome sulla rubrica del cellulare per chiamare, scatta un selfie, seleziona un file, chatta, ecc. ecc. In genere quindi quando nel contempo si hanno gli occhi distolti dalla strada e diversamente concentrati ed una mano sul cellulare o sul display dello strumento elettronico .

Strumenti informatici utili per la ricostruzione dell'evento e per fornire al Giudice un quadro probatorio completo si trovano non solo a disposizione del conducente o del pedone, ma ve ne sono anche sulla vettura. Non solo quindi il conducente (ma anche il pedone) può disporre di cellulari, smartphome, tablet , smartwach ed altri dispositivi elettronici, ma nella stessa vettura sono rinvenibili sistemi di navigazione (fissi o mobili) , display digitale (computer di

bordo), telecamere (dash cam o camera car), sistemi bluetooth, scatola nera (cd black box posizionata nel vano motore ed installata da compagnie di assicurazione), ecc.

Come è agevole constatare i dati e le informazioni recuperabili sul luogo del sinistro possono essere assai numerosi e potenzialmente decisivi per la ricostruzione del fatto, al di là delle ordinarie assunzioni testimoniali: così ad es. dai dispositivi mobili sarà possibile verificarne l'uso nei momenti antecedenti l'evento, ma dai dispositivi fissi si potrà verificare il percorso del veicolo, la sua velocità, il suo itinerario., ecc. Gli elementi cognitivi dipenderanno dalla tecnologia forense applicabile, dalla diligenza e dalle conoscenze specifiche degli operatori di pg e dal grado di tecnologia presente nei citati dispositivi.

L'art. 354 cpp che tratta degli accertamenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone ed eventuale sequestro probatorio diventa quindi strumento normativo privilegiato nel settore che qui ci occupa e difatti al comma 2 stabilisce quanto segue:

Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

Tanto premesso si ritiene di dover emanare le seguenti disposizioni, da seguire tuttavia nei soli casi di incidente mortale o nei caso in cui le lesioni patite da uno dei protagonisti paiono fin da subito gravissime:

1) in occasione dei rilievi ex art. 354 cpp si dovrà individuare con la maggior precisione possibile l'orario dell'avvenuto sinistro con le normali ed ordinarie informazioni, da confrontare però con gli apparati elettronici presenti, sia in possesso delle persone fisiche e sia installati sulle vetture coinvolte

2) la pg intervenuta dovrà individuare ed elencare tutti i dispositivi elettronici presenti e non presenti, sia quelli fissi che quelli mobili, recuperando i dati necessari per la loro lettura (codice Pin o codice di sblocco), chiarendo se essi risultavano o meno accesi, chi ne era il possessore ed ogni utile informazione al riguardo.

3) l'apparato nella disponibilità della persona deceduta verrà sempre sequestrato, onde successivamente procedere al suo esame tecnico (curando all'evidenza che non si spenga)

4) l'apparato nella disponibilità di persone ferite e ricoverate andrà acquisito solo con il consenso, qualora le condizioni di salute lo permettano

5) i dispositivi presenti sulle vetture ed a queste necessariamente integrati saranno, dopo una loro attenta ricognizione e descrizione, sottoposti a sequestro probatorio unitamente alla vettura stessa, nei casi e nei limiti in cui si reputa necessario e/o utile detto sequestro (anche quindi ai soli fini ricostruttivi dell'evento, si pensi alla utilità della cd scatola nera o alla visione delle riprese della cd camera car)

6) quanto al controllo sui dispositivi cd mobili (necessario per verificare se immediatamente prima del sinistro vi sia stato un loro utilizzo), ove vi fossero elementi in

fatto idonei per supporre che al momento dell'incidente il conducente li stesse adoperando la procedura sarà diversificata :

a) nel caso in cui vi è consenso l'apparato sarà consultato in loco e di un tanto andrà redatto apposito verbale. La parte sarà formalmente avvertita della facoltà di far presenziare un avvocato o persona di sua fiducia purchè prontamente reperibile. Nel verbale si darà conto degli esiti di tale esame corredandolo degli opportuni rilievi descrittivi e fotografici: ad esempio, si darà atto della presenza di s.m.s. o di messaggi Whatsapp parzialmente digitati, ovvero della visualizzazione di fotogrammi o pagine del web aperte, ecc. ecc.; vanno altresì descritte le condizioni del reperto (indicando specificatamente se presenta rotture o scheggiature, ecc.). Se l'esito è negativo, e cioè se l'esame del dispositivo non fornisce alcun elemento che supporti l'ipotesi del suo utilizzo al momento dell'incidente, l'apparecchio potrà venire immediatamente restituito all'interessato, dandone atto nel verbale. Se invece l'esito è positivo, l'apparecchio dovrà venire sottoposto a sequestro, con applicazione accorta dell'art. 354 secondo comma c.p.p., specialmente per quanto riguarda l'assicurazione di una meticolosa catena di custodia.

b) nel caso di rifiuto o nel caso in cui l'apparato venga occultato (in caso di rifiuto di esibizione si potrà procedere a perquisizione personale nella flagranza del reato) si procederà al sequestro probatorio, per i successivi esami tecnici, che andranno svolti con la procedura di cui all'art. 360 cpp.

La pg , se le circostanze del caso lo suggeriscono, potrà limitarsi ad acquisire dai protagonisti il solo numero dell' apparato cellulare specificatamente attribuito ed in quel momento a disposizione e quindi, successivamente avanzare al PM richiesta di acquisizione del tabulato telefonico.

Si ricorda alla pg (che esplicherà di un tanto i protagonisti) la assoluta necessità che tutti i dispositivi ove non consultati nel momento del fatto o immediatamente dopo con il consenso della parte , e quindi sequestrati, potranno essere esaminati solo con la complessa procedura di cui all'art. 360 cpp e quindi dietro autorizzazione del Pm titolare e nel rispetto dei diritti di difesa. Ciò che appare ancor piu' chiaro in presenza di apparati stabilmente fissati sulla vettura sequestrata.

E' opportuno precisare che i messaggi Whatsapp e gli s.m.s. conservati nella memoria di un telefono cellulare sequestrato hanno natura giuridica di documenti, ex art. 234 c.p.p., sicché la loro acquisizione non costituisce attività d'intercettazione disciplinata dagli artt. 266 e seguenti c.p.p. .

E' chiaro , infine, che nel medio periodo le SS.LL. dovranno dotarsi o comunque affinare uffici o articolazioni interne ad elevata capacità tecnica per far fronte alle sempre piu' pressanti esigenze della evoluzione informatica.

Formulo cordiali saluti e resto a disposizione per chiarimenti e delucidazioni.

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Tito

